



**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**Numero 18 Del 06-03-21**

-----  
**Oggetto: Proposta al Consiglio comunale di approvazione delle scadenze di pagamento Tari anno 2021 ed agevolazioni a favore di nuove attivita' nel territorio comunale**  
-----

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di marzo alle ore 13:00, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

|                           |                  |          |
|---------------------------|------------------|----------|
| <b>Luciani Roberto</b>    | <b>SINDACO</b>   | <b>P</b> |
| <b>Carlini Angelo</b>     | <b>ASSESSORE</b> | <b>P</b> |
| <b>Pasqualini Arianna</b> | <b>ASSESSORE</b> | <b>P</b> |

=====

Assegnati n. 3 in carica n. 3 presenti n. 3 assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale, Dr. Enrico Equizi;

Assume la presidenza il Sindaco Roberto Luciani che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta comunale ad esaminare, discutere e deliberare in merito alla proposta relativa all'argomento di cui all'oggetto, a tergo riportata.

UFFICIO RAGIONERIA

PROPOSTA N. 19 DEL 02/03/2021 DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE.

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE: Area Economico Finanziaria e Amministrativa

Oggetto: Proposta al Consiglio comunale di approvazione delle scadenze di pagamento Tari anno 2021 ed agevolazioni a favore di nuove attività nel territorio comunale

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Amministrativa

DATO ATTO che con deliberazione consiliare del Commissario Prefettizio n. 1 del 30/06/2020 sono state determinate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020, confermando l'adozione di quelle deliberate per l'anno 2019, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683 della legge 27.12.2013 n. 147, avvalendosi di quanto disposto dall'art. 107, comma 5 del Decreto Cura Italia (D.L. 18 del 17 marzo 2020), che aveva appositamente previsto la possibilità per i Comuni, in deroga alla normativa ordinaria, di approvare le tariffe della TARI 2020 confermando quelle adottate per il 2019, mentre i PEF sarebbero dovuti essere determinati dagli ATA competenti secondo le determinazioni dell'ARERA, entro il 31/12/2020;

PRESO ATTO che l'Assemblea territoriale d'Ambito ATA – 5 Ascoli Piceno, nella seduta assembleare del 21/12/2020 ha adottato il Piano Finanziario TARI 2020 per il Comune di Cossignano, in base alla disciplina introdotta con Allegato A alla Delibera 443/2019/R/Rif di ARERA;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 13 del 18 gennaio 2021, che ha prorogato al 31/03/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” contenente disposizioni di interesse per la finanza ed i tributi degli enti territoriali;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

OSSERVATO che solo in data 24/11/2020, con la delibera n. 493, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha previsto l'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

RILEVATO che solo in data 29/12/2020 il Ministero Economia e Finanze, Dipartimento Finanze, ha pubblicato l'aggiornamento delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" per l'anno 2021;

CONSIDERATO che il Piano Finanziario "grezzo" per l'anno 2021 è stato elaborato e inviato sia dal Comune che dal soggetto gestore del servizio rifiuti al fine di metterli a disposizione dell'ATA - 5 Ascoli Piceno, organo competente alla validazione del PEF complessivo del servizio, che non ha ancora ad oggi restituito il PEF validato;

TENUTO CONTO che la procedura sopra descritta, anche tenendo conto delle tempistiche indicate dall'ATA competente, presumibilmente non si concluderà prima della metà del mese di marzo 2021;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RITENUTO che il Comune di Cossignano si trovi ad oggi nell'impossibilità oggettiva di provvedere alla determinazione delle nuove tariffe TARI 2021, alla luce di quanto esposto ai punti precedenti, e pertanto nelle more della definizione delle entrate tariffarie in base alla disciplina contenuta nel MTR di ARERA, l'unico importo attendibile, ancorché provvisorio, da indicare quale gettito TARI 2021, sia unicamente quello determinato quale "Totale montante tariffario" per l'anno precedente (2020), che sarà modificato mediante variazione di bilancio qualora dalla procedura di validazione del PEF 2021 dovessero emergere importi differenti, che saranno presi in considerazione per la definizione delle tariffe TARI per l'anno in corso;

CONSIDERATO che non appena il Comune sarà posto nella condizione di poter procedere alla definizione delle tariffe TARI, lo stesso si adopererà per procedere tempestivamente alla loro approvazione, comunque entro e non oltre la data stabilita normativamente per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni, ad oggi fissata al 31/03/2021 in forza di quanto disposto dal suddetto Decreto Ministeriale del 13/01/2021;

RAVVISATA pertanto, la necessità di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, proponendo di iscrivere nel bilancio di previsione 2021-2023 il medesimo importo iscritto

quale Totale montante Tariffario 2020 all'interno del PEF approvato per l'anno 2020 pari ad € 104.992,80 salvo apportare eventuali variazioni di bilancio successivamente all'approvazione degli atti sopra richiamati qualora necessario;

PRESO ATTO altresì che ai sensi dell'art. 36 del vigente Regolamento Comunale TARI:

*3) La tassa, salvo diversa disposizione del Consiglio Comunale, è liquidata in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:*

- a) 16 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio - giugno;*
- b) 16 dicembre: è liquidato il saldo relativo al periodo luglio - dicembre.”*

RITENUTO pertanto opportuno proporre al Consiglio Comunale di stabilire che nel rispetto della suddetta normativa, per l'anno 2021 il versamento della TARI per le utenze domestiche e non domestiche debba essere effettuato secondo le seguenti scadenze:

- n. 2 rate di pari importo scadenti rispettivamente il 31 luglio ed il 30 novembre 2021 calcolate in base alle tariffe che verranno definitivamente deliberate per l'anno d'imposta 2021.
- E' consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 31 luglio del corrente anno;

VALUTATA l'opportunità di proporre al Consiglio Comunale l'introduzione di misure di riduzione della TARI per l'anno 2021, nel rispetto dell'art. 28 del vigente regolamento comunale TARI, a favore delle nuove attività che aprono nel territorio comunale;

CONSIDERATO quindi opportuno, al fine di rivitalizzare il territorio, proporre una riduzione per i primi tre anni, limitatamente alla sede operativa di svolgimento dell'attività, prevedendo una tariffa (parte variabile e parte fissa) ridotta del 100% alle seguenti condizioni:

- a) appartenenza ad una delle seguenti categorie: artigianato; turismo; fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e del tempo libero; commercio al dettaglio; somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e specificatamente quanto alle tabelle 3a) e 4a) dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, seguenti come specificate: 07) alberghi con ristorante; 08) alberghi senza ristorante; 11) uffici, agenzie, studi professionali; 13) negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli; 14) edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze; 15) negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato; 17) attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista; 18) attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista; 21) attività artigianali di produzione beni specifici; 22) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; 23) mense, birrerie, amburgherie 24) bar, caffè, pasticceria; 25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari; 26) Plurilicenze alimentari e/o miste 27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;
- b) I beneficiari hanno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale per almeno 3 anni a decorrere dalla data di concessione delle agevolazioni e non potranno installare nel proprio esercizio apparecchiature "VLT", slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, pena la revoca e la corresponsione del tributo dovuto per intero;
- c) divieto di trasferire o cedere in affitto l'azienda per i primi tre anni a decorrere dalla data di applicazione dell'agevolazione, pena la revoca del beneficio alla agevolazione

e l'obbligo di corresponsione del tributo per intero, fin dall'inizio del periodo agevolato;

- d) Le attività considerate come “nuove” sono quelle avviate a far data dal 01/01/2021 e le tipologie giuridiche ammesse sono: SNC – società in nome collettivo, SAS – società in accomandita semplice, SRL – società a responsabilità limitata, SPA – società per azioni, SAPA- società in accomandita per azioni, Società cooperativa; ONLUS e associazioni di volontariato e singoli imprenditori;
- e) I benefici per ogni singolo contribuente non possono in ogni caso superare il tetto massimo di 3.000 euro l'anno;
- f) Il soggetto che intende usufruire di dette agevolazioni, deve presentare, pena esclusione, all'Ufficio Tributi, entro 90 giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese della requisiti suddetti, utilizzando apposito modello. La dichiarazione vale anche per gli anni successivi all'anno di presentazione.

PRESO ATTO che tali agevolazioni dovranno in ogni caso essere finanziate con apposita autorizzazione di spesa, e che l'introduzione delle riduzioni ipotizzate al punto precedente comporterebbero un mancato gettito per il quale si è proceduto ad apposita stima presuntiva che risulta quantificabile complessivamente in Euro 2.000,00;

DATO ATTO che, relativamente alla TARI dovuta per l'anno 2021, l'ente provvederà all'approvazione delle tariffe, a definire le scadenze e le modalità di calcolo delle rate ed all'approvazione delle misure di riduzione di carattere eccezionale, con successivi atti deliberativi del Consiglio Comunale, avendo il presente atto esclusivamente carattere propositivo e di indirizzo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000 espressi dal Responsabile del servizio;

RITENUTO OPPORTUNO, stante l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, palesemente espressa nei modi di legge e di Statuto,

### **PROPONE**

- 1) di fare proprie le premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;
- 2) di dare atto che, relativamente al tributo TARI l'ente provvederà all'approvazione delle tariffe per l'anno 2021 con separato atto deliberativo di competenza del Consiglio Comunale sulla base del PEF validato per l'anno 2021;
- 4) di dare atto che l'importo da iscrivere nel bilancio di previsione 2021-2023 quale voce di entrata per il tributo TARI è il medesimo importo iscritto quale Totale montante Tariffario 2020 all'interno del PEF approvato per l'anno 2020 pari ad € 104.992,80, salvo apportare eventuali variazioni di bilancio successivamente all'approvazione degli atti sopra richiamati qualora necessario;
- 5) di proporre al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Comunale TARI, che il versamento del tributo TARI per le utenze domestiche e non domestiche debba essere effettuato secondo le seguenti scadenze:

- n. 2 rate di pari importo scadenti rispettivamente il 31 luglio ed il 30 novembre 2021 calcolate

in base alle tariffe che verranno definitivamente deliberate per l'anno d'imposta 2021.

- è consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 31 luglio del corrente anno;

6) di proporre al Consiglio Comunale di prevedere per l'anno 2021, l'introduzione di misure di riduzione della TARI per l'anno 2021, nel rispetto dell'art. 28 del vigente regolamento comunale TARI, a favore delle nuove attività che aprono nel territorio comunale secondo i seguenti indirizzi:

a) appartenenza ad una delle seguenti categorie: artigianato; turismo; fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e del tempo libero; commercio al dettaglio; somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e specificatamente quanto alle tabelle 3a) e 4a) dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, seguenti come specificate: 07) alberghi con ristorante; 08) alberghi senza ristorante; 11) uffici, agenzie, studi professionali; 13) negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli; 14) edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze; 15) negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato; 17) attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista; 18) attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista; 21) attività artigianali di produzione beni specifici; 22) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; 23) mense, birrerie, amburgherie 24) bar, caffè, pasticceria; 25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari; 26) Plurilicenze alimentari e/o miste 27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;

b) I beneficiari hanno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale per almeno 3 anni a decorrere dalla data di concessione delle agevolazioni e non potranno installare nel proprio esercizio apparecchiature "VLT", slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, pena la revoca e la corresponsione del tributo dovuto per intero;

c) divieto di trasferire o cedere in affitto l'azienda per i primi tre anni a decorrere dalla data di applicazione dell'agevolazione, pena la revoca del beneficio alla agevolazione e l'obbligo di corresponsione del tributo per intero, fin dall'inizio del periodo agevolato;

d) Le attività considerate come "nuove" sono quelle avviate a far data dal 01/01/2021 e le tipologie giuridiche ammesse sono: SNC – società in nome collettivo, SAS – società in accomandita semplice, SRL – società a responsabilità limitata, SPA – società per azioni, SAPA- società in accomandita per azioni, Società cooperativa; ONLUS e associazioni di volontariato e singoli imprenditori;

e) I benefici per ogni singolo contribuente non possono in ogni caso superare il tetto massimo di 3.000 euro l'anno;

f) Il soggetto che intende usufruire di dette agevolazioni, deve presentare, pena esclusione, all'Ufficio Tributi, entro 90 giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese della requisiti suddetti, utilizzando apposito modello. La dichiarazione vale anche per gli anni successivi all'anno di presentazione.

7) di prendere atto che tali agevolazioni dovranno in ogni caso essere finanziate con apposita autorizzazione di spesa, e che l'introduzione delle riduzioni ipotizzate al punto

precedente comporterebbero un mancato gettito per il quale si è proceduto ad apposita stima presuntiva che risulta quantificabile complessivamente in Euro 2.000,00 a carico del bilancio comunale;

8) di dichiarare il presente atto in quanto propedeutico alla formazione del bilancio di previsione 2020 immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Ai sensi dell'art.49 del Decreto legislativo n.267/2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA  
Dott. Enrico Equizi

- di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria (in quanto la proposta comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA  
Dott. Enrico Equizi

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta sopra riportata e ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la normativa in proposta richiamata;

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

### D E L I B E R A

- di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento e conseguentemente:

1) di dare atto che, relativamente al tributo TARI l'ente provvederà all'approvazione delle tariffe per l'anno 2021 con separato atto deliberativo di competenza del Consiglio Comunale sulla base del PEF validato per l'anno 2021;

2) di dare atto che l'importo da iscrivere nel bilancio di previsione 2021-2023 quale voce di entrata per il tributo TARI è il medesimo importo iscritto quale Totale montante Tariffario 2020 all'interno del PEF approvato per l'anno 2020 pari ad € 104.992,80, salvo apportare eventuali variazioni di bilancio successivamente all'approvazione degli atti sopra richiamati qualora necessario;

3) di proporre al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Comunale TARI, che il versamento del tributo TARI per le utenze domestiche e non domestiche debba essere effettuato secondo le seguenti scadenze:

- n. 2 rate di pari importo scadenti rispettivamente il 31 luglio ed il 30 novembre 2021 calcolate

in base alle tariffe che verranno definitivamente deliberate per l'anno d'imposta 2021.

- è consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 31 luglio del corrente anno;

4) di proporre al Consiglio Comunale di prevedere per l'anno 2021, l'introduzione di misure di riduzione della TARI per l'anno 2021, nel rispetto dell'art. 28 del vigente regolamento comunale TARI, a favore delle nuove attività che aprono nel territorio comunale secondo i seguenti indirizzi:

- a) appartenenza ad una delle seguenti categorie: artigianato; turismo; fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e del tempo libero; commercio al dettaglio; somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e specificatamente quanto alle tabelle 3a) e 4a) dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, seguenti come specificate: 07) alberghi con ristorante; 08) alberghi senza ristorante; 11) uffici, agenzie, studi professionali; 13) negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli; 14) edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze; 15) negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato; 17) attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista; 18) attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista; 21) attività artigianali di produzione beni specifici; 22) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; 23) mense, birrerie, amburgherie 24) bar, caffè, pasticceria; 25) Supermercato, pane e pasta,

macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari; 26) Plurilicenze alimentari e/o miste  
27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;

- b) I beneficiari hanno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale per almeno 3 anni a decorrere dalla data di concessione delle agevolazioni e non potranno installare nel proprio esercizio apparecchiature "VLT", slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, pena la revoca e la corresponsione del tributo dovuto per intero;
- c) divieto di trasferire o cedere in affitto l'azienda per i primi tre anni a decorrere dalla data di applicazione dell'agevolazione, pena la revoca del beneficio alla agevolazione e l'obbligo di corresponsione del tributo per intero, fin dall'inizio del periodo agevolato;
- d) Le attività considerate come "nuove" sono quelle avviate a far data dal 01/01/2021 e le tipologie giuridiche ammesse sono: SNC – società in nome collettivo, SAS – società in accomandita semplice, SRL – società a responsabilità limitata, SPA – società per azioni, SAPA- società in accomandita per azioni, Società cooperativa; ONLUS e associazioni di volontariato e singoli imprenditori;
- e) I benefici per ogni singolo contribuente non possono in ogni caso superare il tetto massimo di 3.000 euro l'anno;
- f) Il soggetto che intende usufruire di dette agevolazioni, deve presentare, pena esclusione, all'Ufficio Tributi, entro 90 giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese della requisiti suddetti, utilizzando apposito modello. La dichiarazione vale anche per gli anni successivi all'anno di presentazione.

5) di prendere atto che tali agevolazioni dovranno in ogni caso essere finanziate con apposita autorizzazione di spesa, e che l'introduzione delle riduzioni ipotizzate al punto precedente comporterebbero un mancato gettito per il quale si è proceduto ad apposita stima presuntiva che risulta quantificabile complessivamente in Euro 2.000,00 a carico del bilancio comunale.

La presente deliberazione, con votazione altresì unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to Luciani Roberto

Il Segretario Comunale  
f.to Dr. Enrico Equizi

=====  
Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
A T T E S T A  
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del  
18/08/2000:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 18-03-021  
per rimanervi per quindici giorni consecutivi, fino al 02-04-2021;
- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, in base  
all'art. 125, D.Lgs. n. 267/2000;
- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza comunale, li 18-03-021

IL Segretario Comunale  
Dr. Enrico Equizi

=====  
Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione dell'art. 134, D.Lgs.  
n. 267/2000:

è divenuta esecutiva il giorno:.....

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione: [ ]
- decorsi 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.: [ ]
- perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4.

Il Segretario Comunale  
Dr. Enrico Equizi